



2026/789

16.7.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/789 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2026

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco non esaustivo di eventi finali o circostanze finali in processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe facilitare l'individuazione del momento in cui è necessario comunicare le informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento. Dovrebbe quindi essere il più ampio possibile e includere i processi prolungati più comuni per gli emittenti. Un processo prolungato comporta una serie di azioni, tappe o decisioni distribuite nel tempo che devono essere eseguite, almeno in parte, da un emittente per conseguire un obiettivo o un risultato previsto.
- (2) Per tenere conto delle specificità degli Stati membri, anche per quanto riguarda il diritto societario, il diritto fallimentare e le norme che disciplinano i procedimenti giudiziari o amministrativi, l'elenco non esaustivo di eventi finali o circostanze finali nei processi prolungati dovrebbe essere stilato in modo generico. I partecipanti al mercato e le autorità competenti dovrebbero utilizzarlo nel rispetto di tutto il pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
- (3) L'elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati dovrebbe applicarsi fatta salva la valutazione volta a determinare se, nelle circostanze di un caso specifico, un processo prolungato dia luogo a informazioni privilegiate. Ne consegue che quando, in un caso specifico, le informazioni relative a un evento finale o a circostanze finali in un processo prolungato incluso nell'elenco non esaustivo non costituiscono informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di comunicazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.
- (4) Il diritto nazionale, i regolamenti o lo statuto di un emittente possono imporre che il consiglio di vigilanza approvi una decisione. Per tenere conto degli emittenti con una struttura dualistica, il consiglio di vigilanza dovrebbe svolgere il ruolo di organo direttivo dell'emittente ai fini del rispetto del momento di comunicazione pertinente stabilito nell'elenco non esaustivo di eventi finali o circostanze finali nei processi prolungati. Per garantire la comunicazione tempestiva quando il consiglio di vigilanza di un emittente deve avallare la decisione del consiglio di gestione, il processo decisionale interno di tale emittente dovrebbe prevedere che la decisione del consiglio di vigilanza venga adottata il prima possibile dopo la decisione del consiglio di gestione.
- (5) Per tenere conto delle situazioni in cui, in un processo prolungato, il consiglio di amministrazione degli emittenti ha delegato alcuni poteri o funzioni a un comitato o a un amministratore esecutivo, per esempio un amministratore delegato, o in cui un comitato o un amministratore esecutivo è autorizzato ad agire per conto di un emittente, tale comitato o amministratore esecutivo dovrebbe svolgere il ruolo di organo direttivo ai fini del rispetto del momento di comunicazione pertinente stabilito nell'elenco non esaustivo di eventi finali o circostanze finali nei processi prolungati.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>.

- (6) Per tenere conto delle differenze tra i diritti societari nazionali nell'Unione, nei casi in cui il diritto societario impone che una decisione dell'organo direttivo dell'emittente di cui all'elenco non esaustivo di eventi finali o circostanze finali nei processi prolungati sia approvata dagli azionisti e qualora tale elenco indichi la decisione dell'organo direttivo come momento pertinente per la comunicazione, la decisione di tale organo direttivo di sottoporre una proposta all'approvazione degli azionisti dovrebbe costituire il momento pertinente per la comunicazione.
- (7) Al fine di migliorare la chiarezza giuridica per gli emittenti che sono enti creditizi, l'elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati dovrebbe includere i processi prolungati che si applicano specificamente al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi. Tuttavia alcune misure di risanamento e intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ non si applicano specificamente al risanamento o alla risoluzione degli enti creditizi, ma costituiscono processi prolungati comuni a tutti gli emittenti. Di conseguenza, per individuare il momento in cui dovrebbe avvenire la comunicazione di informazioni privilegiate per quei processi prolungati, gli enti creditizi dovrebbero fare riferimento alla sezione dell'elenco non esaustivo riguardante i processi prolungati relativi alla strategia aziendale dell'emittente. Per lo stesso motivo l'elenco non esaustivo di eventi finali o circostanze finali nei processi prolungati dovrebbe includere anche i processi prolungati relativi alla preparazione dell'azione di risoluzione in relazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
- (8) Data la natura non esaustiva dell'elenco degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati, l'individuazione degli eventi finali o delle circostanze finali per i processi prolungati non inclusi in tale elenco dovrebbe rimanere soggetta a una valutazione caso per caso. Questo significa che la responsabilità di individuare l'evento finale o la circostanza finale e il momento pertinente per la comunicazione dovrebbe rimanere a carico degli emittenti. In tali casi gli emittenti dovrebbero poter fare affidamento sull'elenco non esaustivo, a condizione che vi siano analogie tra gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati non inclusi nell'elenco e quelli inclusi nell'elenco. Per dimostrare la conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, su richiesta dell'autorità competente gli emittenti dovrebbero essere in grado di spiegare i motivi in base ai quali hanno individuato l'evento finale o le circostanze finali e il momento pertinente della comunicazione.
- (9) L'elenco non esaustivo delle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe garantire la certezza del diritto agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni quando questi valutano se le informazioni privilegiate di cui intendono ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione sulla stessa questione. In via eccezionale, nei casi in cui non è possibile trarre una conclusione chiara in merito all'esistenza di un contrasto basandosi esclusivamente sulle ultime informazioni comunicate al pubblico o su qualunque altro tipo di comunicazione, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni o le comunicazioni precedenti.
- (10) Per migliorare la chiarezza giuridica per gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni quando questi valutano se le informazioni privilegiate siano in contrasto con informazioni precedentemente comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione, è necessario fornire un elenco dei tipi di comunicazione di cui gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni dovrebbero tenere conto nella loro valutazione,

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati

L'elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 figura nell'allegato I.

Articolo 2

Comunicazione ritardata di informazioni privilegiate

1. L'elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 figura nell'allegato II.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli altri tipi di comunicazione da parte di un emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni sulla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate sono indicati nell'allegato III.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
A	Strategia aziendale		
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente, come specificato all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.
B	Struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi		
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.
9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.
C	Informazioni finanziarie		
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.
D	Governo societario		
13	Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	Decisione di nomina o di destituzione	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E	Interventi delle autorità pubbliche		
15	Domanda di licenza o di autorizzazione	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
18	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale all'autorità competente.
19	Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Notifica del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda di riconoscimento, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
20	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato all'autorità competente la domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato.
21	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto o rifiuta la domanda di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
22	Sperimentazioni mediche/ cliniche per prodotti farmaceutici	Conclusione delle sperimentazioni mediche/ cliniche	Il prima possibile dopo che l'emittente ha concluso le sperimentazioni mediche/cliniche.
23	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale della decisione definitiva dell'autorità competente (che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto), anche nei casi in cui a seguito di una domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto medico/farmaceutico sul mercato, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
24	Partecipazione a una procedura di appalto pubblico	Aggiudicazione dell'appalto	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale dell'aggiudicazione dell'appalto, anche nei casi in cui, a seguito della partecipazione a una procedura di appalto pubblico, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
25	Procedure di pre-insolvenza/ ristrutturazione	Decisione di avviare procedure di pre-insolvenza o accordi con i creditori	In caso di procedure soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare istanza di pre-insolvenza o di ristrutturazione. In caso di procedure non soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha firmato un accordo con i creditori o qualsiasi altra disposizione prevista per i casi di pre- insolvenza.
26	Insolvenza	Presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare una domanda di apertura della procedura di insolvenza.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
F	Enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione		
27	Revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾	Decisione ufficiale dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la decisione definitiva sul processo di revisione e valutazione prudenziale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
28	Riduzione dei fondi propri a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾	Decisione ufficiale dell'autorità competente di autorizzare la riduzione dei fondi propri	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la notifica dell'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri, anche se l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
29	Preparazione dell'azione di risoluzione, comprese le decisioni o le azioni dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione fino all'adozione della decisione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione	Decisione dell'autorità di risoluzione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione conformemente all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 64 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾	Il prima possibile dopo la pubblicazione della decisione dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1.
30	Procedure di insolvenza in conformità del diritto nazionale applicabile	Decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile	Il prima possibile dopo la notifica all'ente della decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile.
G	Procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino		
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.

(¹) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj>).

(²) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

(³) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

(⁴) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj>).

ALLEGATO II

Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Situazione
1	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale delle previsioni, dei risultati finanziari o degli obiettivi aziendali precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio annunci di utili inferiori alle attese o sorprese negli utili).
2	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale dell'impatto ambientale o sociale di un progetto o di un prodotto precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente (ad esempio il mancato raggiungimento di obiettivi ambientali).
3	Informazioni privilegiate riguardanti la sostenibilità finanziaria di un emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni qualora in precedenza siano state annunciate o comunicate pubblicamente informazioni sostanzialmente diverse sulle sue condizioni finanziarie (quali la necessità di un aumento di capitale o di un'emissione straordinaria di obbligazioni).
4	Informazioni privilegiate sul fatto che i risultati o le scadenze di un prodotto o di un progetto in fase di sviluppo non saranno rispettati, qualora tali risultati o scadenze siano stati precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente.
5	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale della struttura del capitale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio una modifica significativa relativa all'emissione di strumenti finanziari).
6	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale di una strategia aziendale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio la decisione di entrare in un nuovo segmento geografico di mercato).
7	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale degli elementi fondamentali di un contratto o di un'operazione precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio la cessazione di una società commerciale di persone o, in caso di acquisizione, la scelta di un'altra società oggetto dell'acquisizione).
8	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale del governo societario precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente, compresi la struttura di gestione e i codici di condotta (ad esempio la decisione di annullare un aumento previsto del numero di membri indipendenti del consiglio di amministrazione).

ALLEGATO III

Altri tipi di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento

- 1) Qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni, anche attraverso i social media o altri media e sul suo sito internet.
 - 2) Interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.
 - 3) Chiamate pre-chiusura (*pre-close calls*) accessibili al pubblico, roadshow e altri eventi pubblici, compresi webinar e podcast, organizzati o autorizzati dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni e ai quali partecipa qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni.
 - 4) Campagne pubblicitarie e di marketing rese pubbliche dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni.
 - 5) I documenti regolamentari dell'emittente/del partecipante al mercato delle quote di emissioni che sono accessibili al pubblico.
 - 6) Le comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni.
 - 7) Qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.
-